

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



6311/147

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Dichiarazione
giudiziale
della
paternità.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14736/2013

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Cron. 6311

Rep. /

Ud. 26/02/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14736-2013 proposto da:

DE CESARE ALESSANDRO (C.F. DCSLSN53D20H501Z),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA
52, presso l'avvocato JANNONI SEBASTIANINI ALBERTO
CESARE, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

2014

- ricorrente -

502

contro

CESCE CRISTIANA, nella qualità di genitore del
minore ANDREA CESCE, elettivamente domiciliata in

ROMA, Via ORTI GIANICOLENSI 5, presso l'avvocato
MARCONI RICCARDO, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1326/2013 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/02/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato JANNONI
SEBASTIANINI ALBERTO CESARE che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato MARCONI
RICCARDO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l'inammissibilità o manifesta
infondatezza del ricorso e condanna aggravata alle
spese ex art. 96 c.p.c..



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 marzo 2013 la Corte di appello di Roma confermava per quanto interessa la sentenza in data 21 novembre 2011 con la quale il Tribunale per i minorenni della stessa città aveva dichiarato che il minore Andrea Cresce (nato il 6 luglio 2009) era figlio di Alessandro De Cesare ed aveva condannato quest'ultimo a corrispondere a Cristina Cresce, madre del minore, la somma di € 900,00 mensili a decorrere dalla domanda, a titolo di contributo per il mantenimento. In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) i rilievi mossi dall'appellante De Cesare avverso la consulenza tecnica non riguardavano l'esame effettuato dall'ausiliare, con riferimento alle indagini di laboratorio eseguite ed ai dati da cui erano state tratte le conclusioni, ma i dubbi sulla correttezza del consulente per quanto emerso in un noto processo penale ove era risultato che la perizia svolta dallo stesso ausiliare era inattendibile e che gli accertamenti demandatigli erano stati affidati a terzi; tali rilievi, tuttavia, non consentivano di ritenere né che nel caso de quo vi fosse stato un comportamento negligente del consulente, né che i risultati dell'esame non fossero attendibili, tanto più che l'appellante non aveva formulato al riguardo specifiche doglianze; 2) Alessandro De Cesare, docente presso la facoltà di medicina dell'Università La Sapienza di Roma, aveva dichiarato redditi netti di €

164.220,00 per il 2008 e di € 137.559,00 per il 2009 e, inoltre, era proprietario o comproprietario di cinque unità immobiliari. La Cresce, d'altro canto, non aveva proprietà immobiliari ed aveva denunciato, in relazione ad una attività professionale come esperta di "medicina tradizionale cinese", redditi di € 1.315,00 per il 2008 e di € 1.180,00 per il 2009. Ne conseguiva, anche se verosimilmente la Cresce aveva potuto contare, per mantenersi, su ulteriori redditi o aiuti familiari, la non eccessività del contributo di € 900,00 posto dal Tribunale a carico del De Cesare per il mantenimento del bambino; 3) la pronuncia, chiesta dall'appellante sull'affidamento e sulle modalità di frequentazione del minore da parte del padre esulava dal *thema decidendum* della causa e presupponeva il definitivo accertamento della paternità; 4) il regime delle spese del giudizio di primo grado, poste interamente a carico del De Cesare, era giustificato dal fatto che lo stesso, pur non opponendosi alla CTU, era rimasto soccombente rispetto alla domanda di accertamento della paternità.

Alessandro De Cesare propone ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. Cristina Cresce, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Alla memoria la controricorrente ha allegato il decreto del 12 dicembre 2013, con cui il

Tribunale per i minorenni di Roma ha ad essa affidato il minore ed ha dettato le condizioni alle quali Alessandro De Cesare potrà vedere il figlio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso la sua richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio senza considerare che tale richiesta era fondata sul comportamento negligente tenuto dal consulente in un coevo giudizio, di grande complessità e clamore, e che detta negligenza era stata giustificata dall'interessato, asserendo che il sovraccarico di lavoro lo aveva indotto ad affidare parte delle analisi ad altri periti che le avrebbero male eseguite. In tale situazione non era pertinente il rilievo della Corte di appello circa l'assenza di specifiche deduzioni critiche rispetto alla consulenza, i cui risultati potevano essere contestati soltanto attraverso la sua rinnovazione.

Il ~~primo~~ motivo è inammissibile alla stregua dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nei ricorsi avverso sentenze che, come quella impugnata, siano state pubblicate successivamente all'11 settembre 2012. Il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. consente, infatti, di proporre ricorso per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è

stato oggetto di discussione tra le parti». Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nella specie poiché, come risulta dalla narrativa, la Corte di appello ha preso in considerazione il comportamento tenuto dall'ausiliare in un diverso giudizio e ne ha escluso il rilievo nel presente giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente, allegando le circostanze poste a fondamento del primo motivo, deduce la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.

Il motivo è infondato. La Corte di appello, come riferito in narrativa, ha affermato di non poter desumere un comportamento negligente del consulente dal comportamento da quest'ultimo tenuto nelle operazioni peritali (ben più complesse) di un coevo giudizio. Si deve escludere, pertanto, l'assenza di un iter argomentativo idoneo a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza, come descritto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e da determinarne la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 dello stesso codice.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c., lamentando che la Corte di appello aveva determinato l'assegno di mantenimento del minore senza prendere in considerazione i redditi effettivi della madre poichè, pur dando atto che la stessa

verosimilmente godeva di altre fonti di reddito oltre quelle oggetto di denuncia dei redditi, aveva omesso di disporre formali indagini a mezzo della Polizia tributaria.

Il motivo, che malgrado la rubrica deduce un vizio di motivazione e non una violazione di legge, è inammissibile alla stregua della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sopra riportata. Invero, la capacità economica della Cresce a contribuire al mantenimento del minore è stata specificamente presa in considerazione ed esclusa sulla base, come riferito in narrativa, dei redditi dalla stessa dichiarati nel 2008 e nel 2009.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c. e dell'art. 4 della legge n. 54/2006, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva escluso i presupposti per la determinazione del regime di affidamento del minore e delle modalità di visita e di frequentazione del medesimo da parte del ritenuto padre naturale. In particolare, se il previo accertamento in via definitiva della paternità non preclude la statuizione sulla determinazione del contributo di mantenimento, lo stesso deve dirsi sul regime di affidamento e sul dovere-diritto del minore alla costruzione del rapporto affettivo interpersonale.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il secondo comma dell'art. 277 c.c., nella formulazione

dettata dall'art. 119 della legge n. 151/1975, prevedeva che «il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui»; tra tali provvedimenti non rientravano, evidentemente, quelli relativi alla determinazione del regime di affidamento del minore e delle modalità di visita e di frequentazione del medesimo da parte del padre naturale. La disposizione è stata, però, modificata dall'art. 34 del d. lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, con l'inserimento dei provvedimenti relativi all'affidamento tra quelli che possono essere dati dal giudice.

Nella specie, tuttavia, nelle more del ricorso per cassazione, il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto del 12 dicembre 2013, reso su ricorso di Cristina Cresce, ha affidato alla stessa il minore ed ha dettato le condizioni alle quali Alessandro De Cesare potrà vedere il figlio. Il decreto, la cui produzione in questa sede è consentita dall'art. 372 c.p.c., perché incide sulla ammissibilità del ricorso per cassazione, priva il ricorrente dell'interesse alla cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui non disponeva sul punto; infatti, la relativa regolamentazione, non dovuta al momento dell'emissione della sentenza impugnata, è stata successivamente resa in primo grado dal competente

Tribunale per i minorenni e, pertanto, il ricorrente non ha più interesse ad avere analoghi provvedimenti nel presente giudizio.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva messo integralmente a suo carico le spese di giudizio, senza considerare che egli aveva fatto propria la richiesta di consulenza tecnica per accertare la paternità del minore, dichiarandosi pronto ad assumere gli obblighi conseguenti ad un eventuale esito positivo dell'accertamento.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale, infatti, ha esattamente applicato il principio, dettato dagli artt. 91 e 92 c.p.c., secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca (che nella specie non ricorre), sia nell'ipotesi di preteso concorso di altri giusti motivi. Ne consegue che la condotta processuale della parte rimasta soccombente non è mai idonea a determinare ex se la compensazione delle spese, che resta rimessa all'apprezzamento del giudice di merito senza che lo stesso sia tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso della

relativa facoltà (Cass. s.u. 15 luglio 2005, n. 14989; Cass. 9 giugno 2013, n. 15317).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si deve, invece, escludere la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia perché il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile soltanto per la sopravvenienza di un nuovo provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma, sia perché non vi sono ragioni per escludere che il De Cesare abbia ritenuto in buona fede la necessità di ulteriori accertamenti sulla paternità del minore.

P . Q . M .

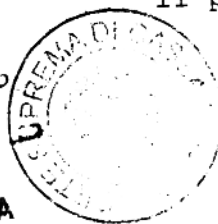
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in € 7.200,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP; dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014.

il cons. estensore

il presidente

Sergio Di Amato



Yvelle Luciole

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 MAR 2014

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano